



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico


MANOVRA 2019

REDDITO DI CITTADINANZA

10 aprile 2019

A cura di

Roberta Piano, Luca Napolitano, Simonetta De Fazi



INDICE

PREMESSA	3
I DESTINATARI DELLA MISURA	6
IL PERCORSO DI RICHIESTA DEL BENEFICIO ECONOMICO	9
GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI PATTI: PATTO PER IL LAVORO E PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	11
Il percorso di inserimento lavorativo nel caso in cui il bisogno principale sia dovuto all'assenza di occupazione: il Patto per il lavoro	11
Il percorso di inserimento socio economico nel caso di bisogni complessi: il Patto per l'inclusione sociale	14
Obbligatorietà dei patti, vincoli e sanzioni	15
GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI	17
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	19
APPENDICE. PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE	20



Premessa

Il 29 marzo 2019 è entrata in vigore la Legge di Conversione ([L. 26/2019](#)) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con cui è stato istituito il **Reddito di cittadinanza** (RdC), nonché la misura sperimentale di accesso anticipato alla pensione, la cd. “Quota 100”.

Cuore del programma elettorale del Movimento 5 Stelle e punto fisso del dibattito pubblico e politico, il RdC si configura come una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro (definizione contenuta all’articolo 1 del provvedimento). Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni il RdC assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza** (PdC), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane (articolo 1, comma 2). La PdC può inoltre essere concessa anche nel caso in cui il componente o i componenti di età pari o superiore a 67 anni convivano con persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore a 67 anni.

Nella volontà dei promotori della legge, il RdC è il punto di partenza per la rivoluzione del welfare italiano, con l’obiettivo di contrastare la povertà, che si manifesta in diverse forme e con diversi livelli di intensità. Allo stesso tempo, il RdC rappresenta una misura volta a costituire uno strumento di supporto all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro, disegnando percorsi complessi e differenziati che coinvolgono molteplici soggetti, pubblici e privati. Tale forma di sostegno al reddito non si configura come un *basic income*¹, cioè come un reddito minimo garantito a tutti, per il sol fatto di appartenere a un determinato Stato ma come una misura condizionata ad una serie di vincoli ed obblighi che i potenziali percettori ed i loro nuclei familiari sono tenuti ad osservare rigorosamente, pena la perdita del beneficio.

L’introduzione di questa misura trova fondamento già nella Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) in cui è stata prevista l’istituzione di un **Fondo da ripartire per l’introduzione del Reddito di Cittadinanza**, con una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8 miliardi di euro per il 2020 e 8,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 (art. 1, comma 255). Con queste risorse si provvede anche al finanziamento del rafforzamento dei Centri per l’impiego (CPI) con l’assunzione a tempo indeterminato da parte delle Regioni di 4.000 unità di personale (art. 1, comma 258).

¹ Per saperne di più, si veda il dossier [“REDDITO DI CITTADINANZA. Origini, evoluzione e caratteristiche”](#), a cura di Fabrizio Benivigni, i cui capitoli iniziali ripercorrono le origini delle prime norme volte a contrastare la povertà disegnandone l’evoluzione fino a configurare misure di integrazione e/o sostegno al reddito, sia in Italia che in altri paesi europei, fino alla definizione attuale.



LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), art. 1, commi 255 e 258

255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «**Fondo per il reddito di cittadinanza**», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

258. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.



Il rafforzamento quantitativo delle strutture prevede anche che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato un **Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro**, di durata triennale e dal valore di 160 milioni di euro per il 2019, di 130 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 480 milioni di euro per l'anno 2019 e ai 420 milioni di euro per l'anno 2020 previsti dalla Legge di Bilancio per il potenziamento dei Centri per l'impiego. L'idea di condividere un Piano nasce dal confronto serrato tra il Governo, determinato nel reclutare le professionalità adeguate a supportare i beneficiari del RdC nella ricerca delle opportunità lavorative (i cd. "Navigator") e le Regioni che hanno assegnata la funzione di gestione dei Centri per l'impiego e che temevano un inserimento massiccio di personale in strutture, quali quelle dei CPI, impreparate ad accogliere 6.000 unità di personale.

Pertanto, in esito alla mediazione tra lo Stato e le Regioni, è stato convenuto che nell'ambito del Piano, 90 milioni di euro per il 2019, 130 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 saranno destinate ad ANPAL Servizi Spa² per la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle risorse necessarie ad organizzare l'avvio del RdC. Queste risorse, pari a circa 3.000 unità, saranno impiegate per azioni di sistema a livello nazionale o per la realizzazione di attività di assistenza tecnica nelle Regioni, previa stipulazione di una convenzione bilaterale tra ANPAL Servizi e ciascuna Regione che deciderà di avvalersi di questa possibilità. Infine, le Regioni, le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le Province e le città metropolitane, se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, sono autorizzati ad assumere dal 2020 fino a 3.000 unità di personale, e dal 2021 ulteriori 4.600 unità, includendo la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del Piano di rafforzamento già condiviso nel 2017 ([Accordo in Conferenza Unificata nella seduta del 21 dicembre 2017](#)).

Focus 1. Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge

Nell'iter parlamentare sul decreto-legge n. 4/2019, che ha portato all'approvazione della Legge di conversione 26/2019, importanti modifiche sono state condotte in relazione all'**articolo 12**, relativo alle *Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC*. Infatti, il comma 3 non prevedeva il Piano triennale di rafforzamento dei CPI ma solamente un'autorizzazione di spesa pari a 200 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 a favore di ANPAL Servizi S.p.A. per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.

Per maggiori dettagli, vedi Appendice: principali modifiche apportate in sede di conversione.

² ANPAL Servizi S.p.a. opera sotto il controllo dell'Agenzia nazionale delle politiche attive (ANPAL), che ne determina indirizzi e obiettivi per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero.



I destinatari della misura

Il Governo, l'INPS e l'ISTAT stimano che la misura sarà rivolta potenzialmente a 1,3 milioni di nuclei familiari. Nella metà dei casi si tratta di nuclei familiari monocomponenti e nell'80% dei casi famiglie composte da soli cittadini italiani, che si traduce in un numero di potenziali destinatari che può arrivare fino a 4 milioni di cittadini³. La fotografia è il frutto di un'analisi sui criteri per l'accesso alla misura del RdC e della PdC.

Per accedere al beneficio, è necessario possedere *cumulativamente* di una serie di requisiti. In primo luogo, in riferimento ai requisiti di **cittadinanza, residenza e di soggiorno**, il richiedente deve essere cittadino italiano, di Paesi UE oppure un familiare di chi abbia la cittadinanza e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve inoltre essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto attiene ai **requisiti reddituali e patrimoniali**, il nucleo familiare del richiedente deve possedere un ISEE, di cui al [DPCM 159/2013](#), inferiore a 9.360 euro annui, un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. I massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere inferiore alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza. Questo è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1 o fino ad un massimo di 2,2 in presenza di nuclei aventi persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. La soglia di accesso al beneficio è incrementata a 7.560 euro per i requisiti di accesso alla Pensione di Cittadinanza ed è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, l'accoglimento della richiesta per i **cittadini di Stati non appartenenti all'UE** è subordinata alla presentazione di un'apposita certificazione rilasciata dall'autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Sono esclusi da questo adempimento i cittadini aventi lo *status* di rifugiato politico, coloro per cui le convenzioni internazionali dispongono diversamente e coloro che provengono da Stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni, elencati in un decreto che nei 3 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sarà predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In tutti i casi, il reddito per l'accesso al beneficio è calcolato escludendo i trattamenti assistenziali che sono già inclusi nell'ISEE mentre sono da includere i trattamenti assistenziali di cui beneficiano i componenti del nucleo, al netto delle prestazioni non soggette alla prova dei mezzi. **Il RdC è compatibile**

³ Cfr. Memoria ISTAT in occasione delle Audizioni presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei Deputati relative all'AC 1637 "Audizione dell'Istituto nazionale di statistica. Dott. Roberto Monducci. Direttore del Dipartimento per la produzione statistica" - Roma, 5 marzo 2019.



con le indennità di disoccupazione **NASpi** e con l'indennità di disoccupazione per rapporti di collaborazione, la cd. **DIS-COLL**. Il loro importo rileva ai fini della determinazione dell'ammontare del RdC da riconoscere al richiedente.

	 <p>Cittadinanza</p> <p>Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.</p>	 <p>ISEE</p> <p>Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.</p>
 <p>Patrimonio immobiliare</p> <p>Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.</p>	 <p>Patrimonio finanziario</p> <p>Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.</p>	 <p>Reddito familiare</p> <p>Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.</p>

Per quanto riguarda i **requisiti di godimento dei beni durevoli**, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta del beneficio economico oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc e di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Da tale requisito sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui si prevede un'agevolazione fiscale in favore dei soggetti con disabilità. La legge precisa, inoltre, che nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Sono esclusi dal godimento del beneficio i componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve quelle per giusta causa. Infine, per quanto attiene alla definizione stessa di nucleo familiare, la legge di conversione del decreto prevede che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza va certificato da apposito verbale della Polizia locale.



Focus 2. Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge circa i requisiti di accesso al beneficio

L'originaria formulazione del decreto-legge 4/2019 non conteneva alcune disposizioni e precisazioni riferite all'**articolo 2** che sono state approvate durante l'*iter* di conversione:

- 1) La previsione del calcolo del valore immobiliare, non superiore a 30.000 euro, anche in relazione ai beni posseduti all'estero;
- 2) L'introduzione di diversi massimali per quanto riguarda il patrimonio mobiliare: l'incremento è pari a 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e a 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- 3) Comprova dei requisiti reddituali e patrimoniali cui sono sottoposti i destinatari della misura extra-comunitari;
- 4) Casi di esclusione dalla presentazione della certificazione legalizzata;
- 5) Innalzamento del parametro di riferimento della scala di equivalenza (2,2) per i nuclei familiari con persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- 6) Disposizione contro i finti divorzi e le finte separazioni, per cui l'avvenuto cambio di residenza va certificato mediante apposito verbale della Polizia locale;
- 7) Esclusione dal beneficio economico per 12 mesi del soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie e non dell'intero nucleo familiare;
- 8) La previsione della compatibilità del beneficio del RdC, oltre che con il godimento della NASPI, anche con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).

Cfr. Appendice: principali modifiche apportate in sede di conversione.



Il percorso di richiesta del beneficio economico

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto possono richiedere **il beneficio economico in 4 modi differenti**: presentando domanda al gestore del servizio integrato, Poste Italiane, dopo il quinto giorno di ogni mese, al fine di evitare accavallamenti con le erogazioni delle pensioni; in modalità telematica, collegandosi al sito www.redditodicittadinanza.gov.it; mediante il supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'INPS; presso le sedi dei Patronati. Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. La domanda deve essere redatta attraverso il modulo predisposto dall'Istituto che è stato aggiornato il 2 aprile 2019 a seguito delle modifiche prodotte dal Parlamento in sede di conversione.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi, l'INPS procede alle necessarie verifiche attraverso le informazioni in suo possesso e mediante l'acquisizione dei dati in possesso delle altre amministrazioni collegate (ad esempio Anagrafe tributaria, Pubblico registro automobilistico, Comuni). Fino al completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, la legge prevede che resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei potenziali destinatari della misura, da comunicare all'INPS per il tramite della piattaforma digitale che dovrà gestire lo scambio delle informazioni relative al RdC. Nel caso di conformità tra le verifiche e le dichiarazioni, l'INPS ammette il soggetto richiedente alle prestazioni economiche collegate al beneficio, entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda e comunica l'ammontare alle Poste per la successiva erogazione al beneficiario tramite un'apposita Carta di pagamento elettronica (**Carta Reddito di Cittadinanza**). Il beneficio decorre dal mese successivo alla domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 18 previa presentazione di nuova istanza, salvo che nel caso di Pensione di Cittadinanza per cui non è necessario presentare una nuova domanda.

La Carta, consegnata esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese, consente di acquistare beni e servizi di base, di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo. È vietato l'utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono poi estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Una volta riconosciuto il beneficio, si avvia un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, differenziato in base alla condizione socio-economica in cui versa la persona richiedente e il suo nucleo familiare. Le due tipologie di percorso portano alla sottoscrizione rispettivamente del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, a dimostrazione della duplice funzione del RdC, strumento di inserimento lavorativo e di contrasto alla povertà. Sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi ai Patti il richiedente ed i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, di età inferiore ai 65 anni, senza disabilità né carichi di



cura. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) tramite i Patronati convenzionati, recandosi ai CPI o mediante la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, gestita dall'[ANPAL](#) (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ed implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, con funzioni di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Patto per il lavoro. Il decreto specifica inoltre che il componente del nucleo familiare con disabilità ha comunque la possibilità di richiedere l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ed essere destinatario di offerte di lavoro. Possono in ogni caso essere esonerati dagli obblighi anche i soggetti occupati che conservano lo stato di disoccupazione percependo un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro in caso di attività subordinata e a 4.800 euro in caso di attività autonoma e quelli che frequentano un corso di formazione. Eventuali ulteriori fattispecie potranno essere individuate in sede di Conferenza unificata.



Gli obblighi previsti dai Patti: Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale

Il percorso di inserimento lavorativo nel caso in cui il bisogno principale sia dovuto all'assenza di occupazione: il Patto per il lavoro

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, i CPI convocano i beneficiari disoccupati da non più di 2 anni o di età inferiore a 29 anni, a prescindere dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, o i beneficiari di NASpl o di un altro ammortizzatore sociale o che ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno oppure che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto con i CPI il Patto di Servizio già previsto dal decreto di riordino dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro ([D.Lgs. 150/2015](#)) e che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato. Tale platea è individuata e resa nota ai CPI per il tramite della Piattaforma digitale del Reddito di Cittadinanza.

Per questi beneficiari, il Patto di Servizio deve essere integrato dalla previsione di ulteriori condizioni ed assume la denominazione di **Patto per il Lavoro** e può essere stipulato anche presso gli operatori privati accreditati dalle Regioni.


Più precisamente, i beneficiari di RdC convocati dai CPI si impegnano a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro, a registrarsi nella piattaforma digitale di gestione del RdC verificando la presenza di nuove offerte di lavoro e a consultarla quotidianamente, come metodo di ricerca attiva del lavoro, accettando anche di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Infine, **il Patto per il Lavoro impegna i sottoscrittori ad accettare offerte di lavoro congrue**. In linea generale, i criteri di congruità dell'offerta di lavoro prendono in considerazione la **distanza** della residenza del beneficiario **dal luogo di lavoro** proposto e la **durata** di fruizione del beneficio. Esclusivamente nel caso di prima offerta entro i primi dodici mesi, la distanza tiene conto anche del tempo di percorrenza, stabilito nel limite temporale massimo di cento minuti. I criteri relativi alla distanza diventano meno selettivi, fino a comprendere l'intero territorio italiano, al crescere della durata del godimento del RdC ed in relazione al numero di offerte rifiutate. Inoltre, ai fini della valutazione della distanza, rileva anche la presenza di minori o disabili nel nucleo familiare.

Per l'ipotesi di presenza di disabili si prevede in termini generali, e non solo per la prima offerta, che la congruità sussista solo qualora la distanza della sede di lavoro proposta non sia superiore ai cento chilometri.

Nel primo anno di fruizione, per essere considerata congrua, l'offerta di lavoro dovrà essere circoscritta a un perimetro di 100 km da casa o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per la seconda offerta, la distanza può arrivare a 250 km di distanza. La terza offerta può essere collocata ovunque nel territorio italiano, salvo che per le famiglie con persone disabili. Dopo il primo anno, sia la prima che la seconda offerta sono considerate congrue se sono entro la distanza di 250 km, mentre la terza è considerata congrua per tutto il territorio. Invece, nel caso di rinnovo del beneficio, cioè dopo i primi diciotto mesi di fruizione, il percettore è tenuto ad accettare la prima offerta di lavoro, su tutto il territorio a pena di decadenza.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano nei primi 24 mesi di fruizione del beneficio le previsioni legate all'accettazio-



ne di un'offerta di lavoro su tutto il territorio italiano e con esclusivo riferimento alla terza offerta, la distanza non può eccedere i 250 km dalla residenza del beneficiario.

Nel caso in cui sia accettata un'offerta collocata oltre 250 km di distanza, il beneficiario continua a percepire il RdC, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici nel caso siano presenti componenti di minore età o con disabilità, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute. Con una modifica approvata in sede di conversione, è stato introdotto **un ulteriore parametro di valutazione della congruità, riferito alla retribuzione** che deve essere pari ad almeno 858 euro.

Congruità dell'offerta di lavoro

	1 OFFERTA DI LAVORO	2 OFFERTA DI LAVORO	3 OFFERTA DI LAVORO
0 – 12 MESI	100 KM (o 100 min di distanza con i mezzi pubblici)	250 KM 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità	TERRITORIO ITALIANO* 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità
13 – 18 MESI	250 KM 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità	250 KM 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità	TERRITORIO ITALIANO* 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità
RINNOVO DEL BENEFICIO	TERRITORIO ITALIANO* 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità	TERRITORIO ITALIANO* 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità	TERRITORIO ITALIANO* 100 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità

È considerata congrua un'offerta di lavoro con una retribuzione pari ad almeno 858€

* nel caso in cui venisse accettata un'offerta di lavoro oltre 250 km di distanza, il beneficiario di RdC continuerebbe a percepire il beneficio economico per i successivi 3 mesi, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento, incrementati a 12 mesi nel caso di componenti del nucleo familiare minori o con disabilità.

Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare **non accettasse**:

- almeno una delle tre offerte di lavoro congrue;
 - la prima offerta di lavoro congrua utile in caso di rinnovo del beneficio;
- verrebbe disposta la decadenza dal beneficio.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro comporta l'attivazione di sanzioni differenziate e crescenti, a seconda degli inadempimenti, riprendendo i meccanismi di condizionalità già previsti per il mantenimento della NASpl.



È prevista la decurtazione di due mensilità del RdC al beneficiario che non partecipa alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, mentre per i percettori di NASpI la decurtazione per lo stesso inadempimento si limita ad un quarto della prestazione. Inoltre, già alla seconda assenza alle iniziative di rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si decade dalla prestazione del RdC. In caso di mancata partecipazione senza un giustificato motivo, anche di un solo membro del nucleo familiare, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, il beneficio economico viene revocato.

La **decadenza dal RdC** è prevista anche nel caso di mancata accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Per i beneficiari del RdC tenuti alla partecipazione ad un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo contenuto nel Patto per il lavoro è prevista la partecipazione obbligatoria al percorso di accompagnamento intensivo alla ricerca di lavoro relativo all'**Assegno di Ricollocazione** (AdR), introdotto con il [D.Lgs. 150/2015](#). Nella sua originaria formulazione, l'Assegno di ricollocazione si rivolgeva ai beneficiari di NASpI, disoccupati da oltre 4 mesi, e si configura come un importo virtuale da spendere in servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione, riconosciuto agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro o ai CPI che riescono a trovare un'occupazione alla persona che si rivolge loro. Non si tratta, quindi, di un ulteriore contributo alla persona ma di una remunerazione che viene riconosciuta agli operatori che accompagnano il beneficiario del RdC nel suo percorso di inserimento lavorativo.

L'AdR viene rilasciato automaticamente dall'ANPAL entro trenta giorni dal primo accredito del RdC sulla Carta per il RdC, ed ha una durata massima di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi a condizione che residui parte dell'assegno non ancora utilizzato. Nei successivi trenta giorni al rilascio il destinatario dell'AdR deve prendere appuntamento con la sede dell'ente prescelto per farsi assistere nel servizio di ricollocazione mediante il sistema informativo oppure attraverso i Patronati convenzionati, a pena di decadenza anche dal RdC. Entro i successivi trenta giorni dalla scelta, infine, l'ente deve attivarsi nella ricollocazione del beneficiario, che dovrà rivolgersi ad altro operatore nel caso di sua inerzia. Il beneficiario di RdC e di AdR deve essere affiancato da un tutor e deve impegnarsi a svolgere tutte le attività concordate con lo stesso ente. Dovrà anche accettare un'offerta di lavoro congrua, a pena di decadenza sia dal RdC sia dall'AdR. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno saranno definite con una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL.

Presso il CPI e presso gli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro è inoltre possibile stipulare un ulteriore patto, il **Patto di formazione**, con cui si assicura al beneficiario del RdC un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Gli enti di formazione possono coinvolgere nella definizione dei percorsi anche le Università e gli enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Lo stesso patto può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Infine, il Patto può essere stipulato presso i CPI anche dai datori di lavoro, qualora abbiano assunto a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratti di apprendistato, un percettore del RdC a cui assicurare una formazione in linea con le esigenze produttive, e dagli enti di formazione, che possono stipularlo presso i CPI e presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, a garanzia della formazione e riqualificazione professionale del percettore del RdC, volta ad un inserimento lavorativo in linea con il percorso svolto. Qualora il percorso formativo si concluda con un'assunzione coerente con il profilo



formativo e sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, l'ente riceve un incentivo pari alla metà della differenza tra le 18 mensilità del RdC e quelle già godute dal beneficiario, per un massimo di 390 euro. L'altra metà del beneficio è destinata al datore di lavoro che ha assunto il beneficiario del RdC (*Cfr. paragrafo **Gli incentivi alle imprese***).

Il percorso di inserimento socio economico nel caso di bisogni complessi: il Patto per l'inclusione sociale

Per coloro che hanno bisogni di aiuto più complessi e multidimensionale, che non rientrano nelle categorie di soggetti che primariamente sono convocati dai CPI, è prevista la sottoscrizione di un **Patto per l'inclusione sociale** con i servizi sociali del Comune, che devono coordinarsi con i CPI ed altri eventuali servizi territoriali di competenza per fornire risposte codificate nello stesso Patto.

Gli interventi da inserire nel Patto per l'inclusione sociale vengono definiti dopo una valutazione multidimensionale, organizzata in un'analisi preliminare ed in un quadro di indagine approfondito. Laddove necessario, in base alla condizione del nucleo, la valutazione multidimensionale è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, tra cui la situazione economica, la situazione lavorativa, il profilo di occupabilità ed il livello di educazione, istruzione e formazione. Inoltre, vengono presi in considerazione i fattori ambientali e di sostegno presenti tra cui la condizione abitativa e la presenza di reti familiari, di prossimità e sociali.

Il Patto assume così le caratteristiche del progetto personalizzato previsto dal decreto legislativo di istituzione del Reddito di inclusione (Rel, art. 6 [D.Lgs. n. 147/2017](#)) ed include gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà. Tra questi, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità, il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo. Anche nella sua durata, il progetto personalizzato è definito secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare beneficiario. La sua durata può comunque prescindere da quella del beneficio economico collegato. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà possono essere attivati anche in favore della platea di beneficiari che dovrebbe sottoscrivere il Patto per il lavoro, nel caso in cui venisse rilevata la necessità degli stessi. Sono, infatti, previsti percorsi incrociati per le due diverse platee di beneficiari del RdC, che possono essere reindirizzate rispettivamente verso i CPI o verso i servizi sociali a seconda dell'esito dell'analisi preliminare. Infatti, il provvedimento prevede la possibilità da parte dell'operatore del CPI di indirizzare il sottoscrittore del Patto per il Lavoro ai servizi comunali per il contrasto alla povertà, qualora ravvisasse particolari criticità tali da rendere particolarmente difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro. La definizione di principi e dei criteri generali per l'identificazione delle suddette particolari criticità viene però demandata a un accordo in sede di Conferenza unificata. Dall'altro lato, gli operatori dei servizi sociali dei Comuni possono indirizzare i componenti del nucleo familiare beneficiario del RdC presso i CPI qualora, in esito all'analisi preliminare, risulti che il bisogno sia prevalentemente legato all'assenza di lavoro.

Anche per i beneficiari del Patto per l'inclusione sociale sono previste sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi assunti. Nel caso di assenza ai corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni o di mancato rispetto degli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela



della salute, individuati da professionisti sanitari, è prevista una decurtazione del beneficio del RdC pari a due mensilità dopo un primo richiamo formale, tre mensilità al secondo, sei mensilità al terzo. Al quarto richiamo formale, si perde il RdC.

Obbligatorietà dei patti, vincoli e sanzioni

Sottoscrivere il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione è obbligatorio e per ogni mancata presentazione alle convocazioni per farlo, senza giustificato motivo, è prevista la decurtazione crescente del RdC da parte dei servizi competenti fino alla decadenza dal beneficio alla terza mancata presentazione. Al pari del Patto per il lavoro, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale comporta l'obbligo di partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, per un numero di ore compatibile con le altre attività previste dai Piani, comunque non inferiori ad 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 previo consenso di entrambe le parti. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione ai progetti per i beneficiari del RdC che non sono tenuti alla stipula dei Patti, perché esclusi od esonerati. Le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (30 marzo 2019). L'avvenuta partecipazione ai progetti è attestata dai Comuni che aggiornano un'apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale piattaforma è consultata anche dai CPI, dalle Agenzie per il Lavoro e dagli enti di formazione che registrano le competenze acquisite dai beneficiari del RdC in ambito formale, non formale ed informale. La decadenza dal beneficio scatta inoltre quando il nucleo familiare abbia percepito un beneficio economico maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazioni mendaci oppure a causa della mancata comunicazione di redditi percepiti.

La stessa decadenza è prevista nel caso in cui le autorità tenute ad assicurare il corretto funzionamento della misura scoprissero il beneficiario a svolgere attività di lavoro, autonomo o dipendente, senza preventiva comunicazione. Tutte le sanzioni diverse da quelle penali sono irrogate dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni, attraverso le piattaforme informatiche, dei fatti che le hanno comportate. La comunicazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. Dopo aver emanato i provvedimenti sanzionatori di decurtazione o decadenza con contestuale disattivazione della Carta per il Reddito di Cittadinanza, l'INPS procede al recupero delle risorse indebitamente percepite. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile.

In sede di conversione sono poi state introdotte ulteriori cause di sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale pronunciata dal giudice che ha adottato il provvedimento penale. Nel primo atto al quale assiste l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria gli chiede se beneficia o meno del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. Entro quindici giorni, l'autorità giudiziaria deve provvedere all'emanazione del provvedimento e alla sua comunicazione all'INPS per l'inserimento nelle banche dati. Se mutano le condizioni che hanno determinato la sospensione, è la stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata a revocare il proprio precedente provvedimento. L'erogazione del beneficio non riprenderà però in automatico, essendo rimesso al richiedente l'onere di presentare una nuova istanza all'ente previdenziale, allegando copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il diritto al ripristino del RdC matura alla presentazione della domanda.



In tutti i casi di decadenza dal beneficio che non rientrano nell'ambito delle sanzioni penali, il RdC può essere richiesto nuovamente solo trascorsi 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di revoca oppure decadenza. Qualora il nucleo familiare sia costituito anche da minorenni o soggetti con disabilità, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi 6 mesi.

Focus 3. Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge circa il percorso di richiesta del beneficio

Il percorso di richiesta del beneficio economico è stato ampiamente modificato in sede di conversione del decreto-legge 4/2019.

Per quanto riguarda l'**articolo 4** sono diverse le modifiche apportate in sede di conversione:

- 1) I soggetti con disabilità possono scegliere di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed essere destinatari di offerte di lavoro;
- 2) Viene previsto un esonero dagli obblighi contenuti nei Patti anche per i lavoratori con redditi bassi e per coloro che frequentano corsi di formazione, oltre la previsione della possibilità per la Conferenza unificata di individuare ulteriori fattispecie di esonero;
- 3) Per quanto riguarda la tipologia di soggetti convocabili dai CPI, il comma 5 viene riscritto;
- 4) Viene previsto che i soggetti maggiorenni di età pari o inferiore a 29 anni siano convocabili sempre dai CPI a prescindere dalla situazione del loro nucleo familiare;
- 5) Viene previsto che l'operatore del CPI possa indirizzare il richiedente ai servizi sociali dei Comuni, per il tramite della piattaforma digitale, qualora riscontrasse in sede di primo incontro particolari criticità in relazione alle quali fosse difficoltoso il percorso di inserimento lavorativo;
- 6) È stata modificata la previsione dell'offerta congrua di lavoro, prevedendo ora che per essere definita tale debba prevedere una retribuzione non inferiore a 858 euro;
- 7) Per i nuclei familiari con presenza di disabili sono state definite più favorevoli condizioni di accettazione dell'offerta di lavoro: l'offerta di lavoro può essere rifiutata se ubicata oltre 100 km dalla loro residenza;
- 8) Per i nuclei familiari che presentano figli minori è prevista un'attenuazione dell'accettazione dell'offerta congrua per i primi 24 mesi di godimento del beneficio;
- 9) Viene previsto l'innalzamento delle ore di partecipazione dei beneficiari del RdC ai progetti di utilità collettiva promossi dai Comuni, da un minimo di otto fino a un massimo di sedici ore su consenso di entrambe le parti.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, la legge di conversione individua anche gli istituti di Patronato tra i soggetti cui è possibile presentare la domanda del RdC. Inoltre, viene precisato che la Pensione di Cittadinanza possa essere erogata con le ordinarie modalità utilizzate per il pagamento delle pensioni.

Cfr. Appendice: principali modifiche apportate in sede di conversione.



Gli incentivi alle assunzioni

Nella veste di strumento volto a supportare i destinatari all'uscita dalla disoccupazione, la misura del RdC contiene specifici incentivi per i datori di lavoro che sulla base dei posti vacanti comunicati alla piattaforma digitale procedono all'assunzione dei soggetti coinvolti nel programma, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratti di apprendistato, realizzando un incremento occupazionale netto.

L'incentivo si configura come uno **sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico del datore di lavoro e del lavoratore, non superiore all'ammontare del beneficio economico del RdC dovuto al soggetto, esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. Il suo importo è pari alla differenza tra 18 mensilità del RdC (ovvero un ciclo) e quello già goduto dal beneficiario stesso, comunque non superiore al tetto di 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità. Qualora invece venga assunto un soggetto che ha rinnovato il beneficio del RdC, l'esonero contributivo per il datore di lavoro è concesso per un periodo fisso di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di stipulare presso il CPI un **Patto di formazione** in cui si impegna a garantire un percorso formativo o di riqualificazione del beneficiario di RdC.

Sia il decreto-legge che la legge di conversione hanno previsto **incentivi per gli enti di formazione accreditati** che si impegnano nella qualificazione o riqualificazione dei beneficiari del RdC. Anche questi, infatti, possono stipulare con i CPI o con un operatore privato accreditato, laddove previsto da provvedimenti regionali, un Patto di formazione, allo scopo di aumentare l'occupabilità dei percettori del RdC. Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario del RdC per un lavoro coerente con il percorso formativo frequentato, all'ente di formazione viene riconosciuto un incentivo sotto forma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti e di importo pari alla metà della differenza tra 18 mensilità di RdC e quelle già godute dal beneficiario stesso. L'incentivo non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del beneficio nei primi 18 mesi di fruizione ed in caso di rinnovo l'esonero contributivo è concesso per un periodo fisso di 6 mensilità per metà dell'importo di RdC. L'importo mensile massimo è pari a 390 euro ed in ogni caso non può essere superiore dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. L'altra metà dell'incentivo andrebbe a beneficio dell'azienda che ha realizzato l'assunzione, alle medesime regole elencate in precedenza e comunque nel rispetto del criterio del "*de minimis*" in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Sia nel caso del datore di lavoro privato che dell'ente di formazione che assicura un percorso di aggiornamento delle competenze, l'esonero contributivo è cumulabile con le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 247, della L. 145/2018, in riferimento alle Regioni del Sud. In questo caso, qualora il datore di lavoro avesse esaurito gli esoneri contributivi, l'incentivo verrebbe riconosciuto sotto forma di credito di imposta le cui modalità di accesso verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), art. 1, comma 247

247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

La legge di conversione prevede la possibilità di stipulare il Patto di formazione anche da parte dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, attraverso specifici avvisi pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Infine, il decreto legge prevede una forma di **incentivo all'auto-imprenditorialità**: i beneficiari di RdC che intraprendono un'iniziativa di lavoro autonoma, di impresa individuale o avviano una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc hanno diritto ad un beneficio pari a sei mensilità del RdC, nel limite di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. Inoltre, a prescindere dal tempo di fruizione del beneficio, per l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale.

Focus 4. Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge circa gli incentivi alle imprese

L'**articolo 8** del decreto-legge 4/2019, relativo agli *Incentivi per l'impresa e per il lavoratore*, a seguito delle modifiche intercorse nell'*iter* di conversione, prevede ora sgravi fiscali per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del RdC anche con contratto di apprendistato. Ulteriore novità prevista dalla legge di conversione è la restituzione dell'incentivo, maggiorata delle sanzioni civili, nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il beneficiario nei 36 mesi successivi all'assunzione. Infine, viene prevista la possibilità per i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118, [Legge 23 dicembre 2000 n. 388](#), Finanziaria 2001) di stipulare il Patto di formazione attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata.



Considerazioni conclusive

Il Reddito di Cittadinanza persegue l'obiettivo di conciliare le politiche attive del lavoro e gli interventi di contrasto alla povertà. **Il sistema delle ACLI è sicuramente favorevole ad una misura di sostegno al reddito e alla lotta a qualsiasi forma di povertà, materiale ed immateriale** e non si può che apprezzare la portata innovativa di un programma così vasto che prova a riscrivere la struttura del welfare italiano, **ma allo stesso tempo permangono** quelle **criticità** che le parti sociali e gli enti del Terzo settore hanno prontamente sottolineato nelle audizioni presso la Camera ed il Senato.

La duplice natura del RdC ha sicuramente il vantaggio di offrire una pluralità di risposte ad un problema complesso come la povertà, ma già l'esperienza del Rel, rivolto in primo luogo a coloro che versano in una condizione di povertà assoluta, ha dimostrato che si tratta di dare risposte ad una platea di persone con bisogni multidimensionali, eterogenei, che non si risolvono semplicemente con la ricerca di lavoro.

Per tale motivo si può tentare di condurre la lotta alla povertà con gli stessi strumenti della lotta alla disoccupazione solo se vi saranno attorno al provvedimento percorsi definiti, chiari, che da un lato dovranno essere rivolti alla formazione e riqualificazione del personale chiamato a gestire il Patto per l'inclusione sociale e dall'altro dovranno implementare politiche di *workfare* che, uscendo dalla logica puramente assistenzialista del sussidio, consentano di incidere in maniera determinante sull'occupabilità delle persone: investimento sui capitali personali, sulle *skills* dei giovani, sulle competenze trasversali dei soggetti in età lavorativa, riqualificazione degli adulti e della formazione delle persone inattive o disoccupate da lungo tempo. Temi di cui il decreto non si è occupato.

La maggiore criticità riscontrata è però nella difficoltà di coordinare i diversi interventi e i diversi attori coinvolti nei processi di erogazione e di gestione delle misure contenute nel provvedimento.

In tal senso, è sicuramente positiva l'attenzione del provvedimento al rafforzamento delle strutture preposte alla ricerca e all'assistenza del lavoro. Tuttavia, il tempo di attivazione delle procedure per il potenziamento dei CPI non è indifferente rispetto al successo della misura, per consentire alle persone che dal mese di maggio riceveranno il sussidio economico di avere anche un sostegno nella ricerca di lavoro.

L'attenzione alla misura sarà alta soprattutto nei prossimi mesi. Dopo un avvio a rilento, con il 50% degli aventi diritto ad averne fatto richiesta, di cui solo il 3% costituito da *under 25*, sarà necessario un monitoraggio costante sulle procedure ed i risultati prodotti, perché la bontà del provvedimento dovrà essere valutata sulla capacità di fornire servizi sociali inclusivi ed agire positivamente sull'inserimento lavorativo dei soggetti coinvolti nel programma.



Appendice. Principali modifiche apportate in sede di Conversione

Il 27 marzo 2019 il Senato, in terza lettura, dopo la precedente approvazione della Camera dei Deputati del 20 marzo, e dopo la prima approvazione – sempre del Senato – dello scorso 21 febbraio, ha dato l'ok definitivo alla [Legge di conversione del DL 4/2019](#) con 150 voti a favore, 107 contrari e 7 astensioni (il testo è stato poi pubblicato nella [GU n. 75 del 29 marzo 2019](#)).

Obiettivo della presente nota è fare il punto sulle modifiche più rilevanti intervenute nel corso dell'iter parlamentare rispetto al [testo originario](#) licenziato dal [Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019](#), in particolar modo sulle novità introdotte dalla Camera antecedentemente alla definitiva approvazione del Senato, tenuto conto che in terza lettura l'aula di Palazzo Madama ha recepito in blocco, senza ulteriori modifiche, il testo che era già stato approvato una settimana prima a Montecitorio con voto di fiducia.

Ora, fermo restando che l'impianto delle soglie economiche ISEE, che di base stabiliscono il diritto o meno al RdC o alla PdC, è rimasto sostanzialmente invariato, il legislatore, tra la prima e la seconda lettura di Senato e Camera, ha concentrato le proprie modifiche su certi aspetti extra-economici (non meno delicati) quali ad esempio la condizione dei cittadini stranieri, degli ex coniugi divorziati/separati, oppure dei nuclei familiari che hanno all'interno minori o disabili. Sono inoltre intervenute delle modifiche circa il concetto di congruità dell'offerta di lavoro che il soggetto richiedente il RdC si troverà eventualmente a sottoscrivere.

E infine, in seconda e terza lettura, sono state mantenute le novità introdotte dalla prima approvazione del Senato in materia di CAF e Patronati, rispettivamente sul tema delle sanzioni amministrative comminate ai Centri di Assistenza Fiscale in caso di visto infedele, e dei requisiti alla base della costituzione e della gestione degli enti di Patronato.

Vediamo allora le modifiche nel dettaglio.

Pensione di Cittadinanza e disabili

Articolo 1

Dopo l'ultimo periodo del comma 2 è stato aggiunto ex novo il seguente periodo:

"La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza".

È questa un'aggiunta importante perché in sostanza, laddove si diceva che potevano accedere alla PdC solo quei "nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni", senza però fare menzione di eventuali soggetti disabili, adesso il legislatore specifica che se i componenti del nucleo di età pari o superiore a 67 anni convivono "con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza", la domanda di PdC è comunque ammessa. Resta però da rilevare quell'espressione "convivano *esclusivamente*", da cui si desume che se il nucleo dovesse essere composto, oltre che da disabili e persone over 67, anche da altri soggetti non disabili e di età inferiore a 67 anni, la domanda di PdC non potrebbe aver luogo.



Cittadini stranieri

Articolo 2

- **Dopo il comma 1 dell'articolo 2, è stato inserito ex novo il comma 1-bis** secondo il quale, ai fini dell'ordinaria documentazione da presentare – che per un cittadino italiano verrebbe in primis rappresentata dall'attestazione ISEE per la verifica dei requisiti economici del nucleo di cui fa parte il richiedente – *“i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana”*. Nella sostanza, per chi proviene da Paesi extra Ue, sarà necessario che il documento per la certificazione della situazione patrimoniale e reddituale e la composizione del nucleo familiare, provenga dal Paese di origine; documento che poi verrà tradotto in italiano e validato dal consolato italiano;
- la suddetta disposizione trova però alcune eccezioni perché **dopo il comma 1-bis è stato anche introdotto il comma 1-ter**, in base al quale l'obbligo di farsi inviare dal Paese di origine la certificazione della situazione patrimoniale e reddituale e la composizione del nucleo familiare non si applica:
 - a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
 - b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
 - c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni (l'elenco di questi Paesi verrà stilato, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro degli Affari esteri, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Ddl di conversione).

Avanti diritto: nuclei con minori e disabili

Articolo 2

- **Al numero 1) della lettera b) del comma 1**, viene specificato in primis che il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro.
Però *“nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”*, vale a dire secondo la modalità di calcolo adottata in caso di prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Quindi: di base la modalità di calcolo ISEE ai fini del RdC resta quella ordinaria. Qualora però nel nucleo fossero presenti dei minorenni verrebbe allora adottata la modalità specifiche delle prestazioni rivolte a minorenni;
- **al numero 2) della lettera b) del comma 1**, con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, viene specificato che il valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare da tenere in conto è quello detenuto *sia in Italia che all'estero*;
- **al numero 3) della lettera b) del comma 1**, sempre con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, viene modificato in senso più permissivo il requisito dei nuclei che abbiano all'interno persone disabili; ovvero: di base il valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, deve essere *“non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori*



euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo”; e fin qui il testo non è cambiato. È stato invece modificato nel punto in cui dispone che *“i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite”*;

- **al comma 1, dopo la lettera c), è stata aggiunta ex novo la lettera c-bis)**, in base alla quale affinché il richiedente possa avere diritto al RdC deve sussistere *“la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3”* (ovvero associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; sequestri di persona a scopo di terrorismo o di eversione; associazioni di tipo mafioso anche straniere; scambi elettorale politico-mafioso; strage);
- **il comma 3 era originariamente formulato così:** “Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. **Dopo la conversione definitiva è stato riscritto nel seguente modo:** *“Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”*. La modifica è in tal caso sostanziale perché se in base alla precedente formulazione il RdC non sarebbe stato ammesso per ogni componente del nucleo ove fosse presente un disoccupato con alle spalle dimissioni volontarie senza giusta causa, adesso invece il RdC è precluso solo al singolo richiedente dimissionario e non anche agli altri membri del nucleo di cui fa parte;
- **il comma 4 era originariamente formulato così:** “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1”. **Dopo la conversione definitiva è stato riscritto nel seguente modo:** *“Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE”*. Anche in tal caso si tratta di una modifica a vantaggio dei nuclei familiari con minori e/o disabili, visto che i suddetti incrementi del parametro della scala di equivalenza si traducono di fatto in un più ampio margine di diritto in fase di calcolo ISEE;
- **al comma 5, dopo la lettera a), è stata aggiunta ex novo la lettera a-bis)** secondo cui viene stabilito che *“i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione”*;
- **il comma 8 viene ampliato**, in quanto la compatibilità del RdC, in origine prevista solo in concomitanza di NASpl, viene estesa anche in caso *“di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.*



Cittadini separati/divorziati

Articolo 2

In prima lettura **la lettera a) del comma 5 è stata rivisitata** stabilendo l'obbligo, per i richiedenti del RdC eventualmente separati o divorziati successivamente alla data del 1° settembre 2018, che la certificazione del cambio di residenza sia prodotta da un *"apposito verbale della polizia locale"*.

Variazione dei requisiti

Articolo 3

- **Il comma 8 viene modificato** specificando che laddove il soggetto richiedente, dopo essersi vista approvata la domanda di RdC, trovasse impiego in una nuova attività lavorativa, la stessa variazione del suo status economico, ovvero l'inizio dell'attività lavorativa, dovrebbe essere *"comunicata all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto"*;
- **il comma 11 viene modificato** secondo il principio in base al quale ai fini ISEE rileva il dato patrimoniale del nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla data di sottoscrizione della DSU; il legislatore prevede infatti *che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori (...) a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione"*;
- **il comma 11 viene modificato** ampliando la platea dei soggetti facenti parte del nucleo familiare di cui non va tenuto conto in fase di calcolo ISEE (con conseguente riduzione del parametro della scala di equivalenza). Originariamente, infatti, il legislatore aveva escluso i soli *"soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica"*, mentre con la nuova formulazione del testo *"la medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"* (ovvero associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; sequestri di persona a scopo di terrorismo o di eversione; associazioni di tipo mafioso anche straniere; scambi elettorale politico-mafioso; strage).

Nodo privacy

Articolo 3

Viene riscritto in prima lettura il passaggio del comma 15 dove inizialmente era stata inserita una più generica dicitura sul *"monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta RdC"*. Adesso infatti, per questioni più restrittive di tutela della privacy, il *"monitoraggio delle spese"* viene convertito più esattamente nel *"monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta RdC"*. Quindi, previo *"decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*, e *"sentito il Garante per la protezione dei dati personali"*, lo Stato potrà controllare i soli importi complessivi spesi dalle o prelevati con le card del RdC anziché le singole voci di spesa.

Patto per il lavoro e per l'inclusione sociale: obblighi ed esenzioni

Articolo 4

- **Il comma 2 viene modificato** inserendo un passaggio specifico che solleva di fatto dagli obblighi del Patto per il lavoro e per l'inclusione sociale i soggetti con disabilità, spostando per



questi ultimi l'onere sul piano della scelta facoltativa. Quindi, se da un lato tutti i componenti del nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, sono tenuti agli obblighi del Patto per il lavoro e per l'inclusione, dall'altro *per i componenti con disabilità vi è la "possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, (...) essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. (...) I componenti con disabilità possono altresì manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla [Legge 12 marzo 1999, n. 68](#)";*

- anche **il comma 3 viene modificato** allargando la platea di soggetti (a parte quelli indicati al suddetto comma 2) esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC. Fra questi, dunque, contiamo non solo "i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza", già inclusi nella formulazione originaria del testo, ma anche "*i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti [ai sensi dell'articolo 13 del TUIR](#) (Testo unico delle imposte sui redditi) e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)";*
- **il comma 5 viene completamente riscritto**: se infatti la sua formulazione originaria prevedeva che la convocazione da parte dei Centri per l'impiego fosse rivolta, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, al solo richiedente facente parte di un nucleo familiare con almeno un componente tenuto agli obblighi del Patto per il lavoro e per l'inclusione sociale, adesso, stando al nuovo articolato convertito in legge, la convocazione parrebbe coinvolgere tutti quei "*componenti dei nuclei familiari beneficiari, **tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2**, individuati e resi noti ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:*
 - a) assenza di occupazione da non più di due anni;
 - b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
 - c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del [Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#);
 - d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del [Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#)".



Congruità dell'offerta lavorativa

Articolo 4

- La norma stabilisce alcuni parametri di congruità delle offerte di lavoro che verranno sottoposte ai beneficiari del RdC (commi 8 e 9). Ad esempio, come stabilisce la lettera a) del comma 9, "nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta". **Tali parametri di congruità vengono ridefiniti nella riscrittura della lettera d) del comma 9 dell'articolo 4** in base alla quale *"esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario"*, mentre inizialmente era stata prevista una congruità entro un raggio di 250 chilometri;
- sempre in tema di congruità dell'offerta lavorativa **viene inserita ex novo al comma 9 dell'articolo 4 la lettera d-bis)** che stabilisce, *"con esclusivo riferimento alla terza offerta"*, una distanza massima non superiore ai 250 chilometri dalla residenza del beneficiario;
- il legislatore, **inserendo ex novo – dopo il comma 9 – il comma 9 bis**, aggiorna (ampliandola) la lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del [Decreto legislativo n. 150 del 2015](#), proprio in materia di "Offerta di lavoro congrua". L'aggiunta riguarda appunto i percettori del RdC, la cui retribuzione dovrà essere *"superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"*. Considerando allora che l'importo massimo di RdC fruibile mensilmente da un solo individuo è pari a 780 euro, sarà reputata congrua un'offerta di almeno 858 euro al mese";
- oltre a quello lavorativo, fra i doveri dei beneficiari del RdC vi è anche l'obbligo di *"offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza"*. A questo proposito il Senato ha **riscritto in prima lettura il comma 15 dell'articolo 4** innalzando il numero di ore settimanali da destinare a tali progetti – in compatibilità con le altre attività del beneficiario – da un minimo di otto fino a un massimo di 16.

Domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza

Articolo 5

Viene integrato il comma 1, il quale, dopo aver detto che "le richieste del RdC possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)", specifica anche che *"le richieste del RdC e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152"*.

Revoca del RdC con valore retroattivo per reati gravi

Articolo 7

Con la **riscrittura del comma 3** il legislatore amplia sensibilmente l'arco dei reati gravi per cui viene disposta non solo la revoca del RdC, ma anche la restituzione delle somme già percepite dal



beneficiario. Mentre nella versione originale del testo la revoca (con valore retroattivo) era stata prevista per il solo reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, adesso vengono contemplati anche i reati di stampo mafioso e terroristico.

Per l'esattezza i reati di:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- sequestri di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambi elettorale politico-mafioso;
- strage.

NOVITÀ SU CAF ED ENTI DI PATRONATO

Come anticipato nell'introduzione, il testo convertito del DI 4/2019 ha mantenuto le importanti novità inserite in materia di CAF ed enti di Patronato.

Sanzioni comminate ai CAF in caso di visto infedele

Introduzione articolo 7-bis

- Premesso che il cosiddetto visto di conformità è una prerogativa dei CAF - Centri di assistenza fiscale - nel disbrigo, *in primis*, dell'annuale dichiarazione dei redditi, il legislatore del Senato **inserisce ex novo nel DDL di conversione del Decreto legge 4/2019 l'articolo 7-bis** in materia di sanzioni per infedele asseverazione o visto di conformità. Il visto di conformità è in buona sostanza un'asseverazione rilasciata dai CAF circa la fedeltà delle dichiarazioni elaborate e trasmesse per il loro tramite. Ora, a seguito della riforma della dichiarazione precompilata, avviata dal 2015, l'articolo 39, comma 1, del [Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) era stato aggiornato disponendo che ai centri di assistenza fiscale “che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del [Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164](#), i soggetti indicati nell'articolo 35 (cioè i CAF, *ndr*) sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi (...), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”. Cioè in sintesi, laddove il CAF, salvo condotta dolosa del contribuente, rilasciasse un visto infedele, sarebbe stato tenuto a versare una somma pari alla maggiore imposta dovuta e non versata, agli interessi e infine alla sanzione. Adesso, invece, con la modifica sostanziale introdotta dal Senato (**il nuovo articolo 7-bis, comma 1, del DI 4/2019**, che riscrive l'articolo 39, comma 1, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), i CAF – in caso di visto infedele sulla dichiarazione dei redditi – saranno tenuti solo al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata” e, in ogni caso, “sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”;
- nel caso invece di “presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista”, **il comma 2 dell'articolo 7-bis del DI 4/2019** sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del [Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#) stabilendo che “*il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli*



oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi (...).

Disposizioni in materia di istituti di Patronato

Introduzione articolo 9-bis

Il legislatore introduce modifiche più permissive (quindi meno restrittive) sui requisiti alla base della costituzione e della gestione degli enti di Patronato. **Inserendo l'articolo 9-bis** vengono quindi apportate le seguenti tre modifiche alla [Legge 30 marzo 2001, n. 152](#):

- all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite da "*almeno quattro Paesi stranieri*" (quindi: è previsto che gli istituti di patronato e di assistenza sociale abbiano "sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi in *almeno quattro Paesi stranieri*);
- all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento" (quindi: "L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali *inferiore allo 0,75* per cento del totale);
- all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri" (quindi: "L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in *almeno quattro Paesi stranieri*, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole").